

STRAORDINARIO, BANCA ORE,
PARTECIPAZIONE A RIUNIONI
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE QD



Ricordiamo di seguito le norme in materia di lavoro straordinario, banca ore e prestazioni aggiuntive Quadri Direttivi.

STRAORDINARIO & BANCA ORE:

possibilità di optare, fin dalla prima ora di “prestazione aggiuntiva”, (dicasi anche straordinario), fra il caricamento a Banca Ore (con il conseguente recupero nel termine di 24 mesi dalla maturazione) o il suo pagamento come straordinario.

Spetta alle aziende determinare le modalità per la segnalazione. Se in azienda non fosse disponibile apposito modulo, ti ricordiamo che la FISAC/CGIL ha predisposto un fac-simile di comunicazione che puoi richiedere al tuo delegato.

CRITERI DI RECUPERO.

Nei primi **6 mesi** dall'accantonamento dei permessi in B.O. la fruizione deve essere concordata con l'Azienda.

Trascorso tale termine l'utilizzo avviene con il seguente preavviso:

- ⇒ 1 giorno lavorativo, nel caso di permesso orario;
- ⇒ 5 giorni lavorativi, nel caso di permesso tra 1 e 2 giorni;
- ⇒ 10 giorni lavorativi, nel caso di permesso superiore a 2 giorni.

**ESAURITO IL PREAVVISO LA
B.O. NON PUO' ESSERE
SOGGETTA A REVOCA**

Il recupero delle ore accantonate in Banca Ore. deve avvenire **entro 24** mesi dall'effettuazione della prestazione straordinaria; trascorso tale termine, **nei 6 mesi successivi**, l'azienda in accordo con il lavoratore, **fisserà il recupero delle ore non fruite che dovranno comunque essere effettuate complessivamente entro 30 mesi.**

Nei casi di prolungate assenze – quali malattie, infortuni, maternità, servizio militare, aspettative non retribuite – che abbiano impedito l'effettuazione del recupero entro i predetti termini, la prestazione aggiuntiva maturata andrà erogata al lavoratore/lavoratrice sotto forma di compenso per lavoro straordinario.

Tale compenso viene riconosciuto, altresì, nei casi di cessazione del rapporto, per le prestazioni aggiuntive non recuperate.

RICORDA SEMPRE DI UTILIZZARE I PERMESSI RETRIBUITI, (15 ORE PER GLI ASSUNTI FINO AL 31/12/2000, E 7,30 ORE PER GLI ASSUNTI SUCCESSIVAMENTE).

DIVERSAMENTE VERRANNO AZZERATI IL 31 dicembre di ogni anno

PARTECIPAZIONI A MANIFESTAZIONI e RIUNIONI (art. 7 CIR)

PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FUORI ORARIO DI LAVORO: Ai lavoratori appartenenti alle Aree professionali e ai Quadri Direttivi, incaricati di partecipare a manifestazioni e/o occasioni in qualità di rappresentante aziendale, che si svolgano fuori dall'orario di lavoro, sarà erogata un'indennità pari ad € 40 per ogni partecipazione, oltre al rimborso delle spese di viaggio, da erogarsi nella prima mensilità utile.

Tale indennità non dà diritto ad alcun compenso per lavoro straordinario o prestazione aggiuntiva quadri.

RIUNIONI AZIENDALI di qualunque natura (tranne manifestazioni e/o occasioni in qualità di rappresentante aziendale):

Nel caso di inizio delle riunioni durante l'orario di lavoro o di riunioni che abbiano una durata inferiore alle due ore si applica la disciplina delle prestazioni aggiuntive di cui all'Accordo 10 dicembre 2009 ovvero le Aree Professionali fruiscono del quanto previsto in merito alle prestazioni aggiuntive

Nel caso di riunioni con inizio e termine fuori dall'orario di lavoro, si stabilisce che debba corrispondersi un importo pari ad euro 110,00 per ogni riunione fino alla concorrenza di un tetto massimo annuale pari ad euro 2.788,87. Per poter beneficiare della suddetta indennità, le riunioni dovranno avere la durata di almeno due ore.

Ovviamente se le riunioni avessero inizio in orario di lavoro e termine oltre l'orario di lavoro, non scatta il diritto al pagamento ma permane il diritto al recupero della prestazione aggiuntiva.

PRESTAZIONE AGGIUNTIVA QUADRI DIRETTIVI (Accordo 10/12/2009)

L'accordo prevede che l'azienda ponga in essere tutte le possibili misure organizzative al fine di permettere, a ciascun quadro direttivo, indipendentemente dal ruolo ricoperto, di usufruire della flessibilità temporale d'orario in un criterio di autogestione individuale della prestazione lavorativa, temperata sempre alle quotidiane esigenze operative.

Nel caso in cui le condizioni organizzative ed operative non abbiano consentito la suddetta flessibilità temporale ed autogestione individuale della prestazione lavorativa, è consentito al quadro direttivo il recupero il significativo impegno temporale eccedente il normale orario di lavoro dell'unità produttiva di appartenenza, **anche per singole giornate intere**, ma non collegabili alle ferie. **La comunicazione del recupero deve essere preventivamente comunicata all'azienda con cinque giorni di preavviso**

Si concorda che, per significativo impegno temporale eccedente il normale orario di lavoro, debba intendersi la prestazione che ecceda le 37 ore e 30 minuti settimanali per oltre diciotto ore mensili, riconosciute dietro autocertificazione presentata dal lavoratore e convalidata dall'azienda

Qualora non fosse possibile il recupero del suddetto impegno temporale particolarmente significativo, con il criterio dell'autogestione oraria o a giornate intere o parti delle stesse, le Bcc corrisponderanno al quadro direttivo, sulla base di un'autocertificazione mensile presentata dal lavoratore e a fronte di una valutazione professionale positiva e al raggiungimento degli obiettivi strategici prefissati, un'apposita erogazione a cadenza annuale da corrispondersi alla data prevista per l'erogazione del premio di risultato.

Le Parti concordano per poter procedere alla relativa quantificazione di adottare come parametro una retribuzione oraria convenzionale lorda di euro 20,00 per il quadro direttivo di 1° livello, di euro 21,00 per il quadro direttivo di 2° livello, di euro 24,00 per il quadro direttivo di 3° livello, di euro 27,00 per il quadro direttivo di 4° livello.

La corresponsione del suddetto emolumento dovrà avere per il quadro direttivo di 1° e 2° livello, il tetto massimo di euro 3.000,00 lordi; per il quadro direttivo di 3° e 4° livello, il tetto massimo di euro 4.000,00 lordi.

Su richiesta del lavoratore, la corresponsione dell'emolumento annuale potrà essere convertita in giorni di permesso che, accreditati nel gennaio successivo, dovranno essere obbligatoriamente usufruiti nel medesimo anno.

Nell'ipotesi che tali permessi aggiuntivi anche per resti inferiori ad un giorno, non fossero utilizzati nel corso dell'anno solare, dovranno essere liquidati sul mese di dicembre.

Il quantitativo dei permessi accreditati (fino ad un massimo di cinque giornate) sarà corrispondente al valore dell'emolumento annuale deliberato, a condizione che il lavoratore non accumuli un residuo ferie anno precedente superiore a cinque giorni (ferie anno precedente + permessi per prestazioni aggiuntive da recuperare, non deve essere superiore a dieci giorni).

Nel caso di superamento dei dieci giorni si procederà alla liquidazione per la differenza per l'importo spettante, fino a concorrenza dell'importo massimo.

Segnaliamo agli interessati che la FISAC/CGIL ha predisposto un modulo dove i colleghi Quadri Direttivi potranno tenere annotazione, mese per mese, delle prestazioni aggiuntive effettuate al fine di operare e far valere i propri diritti nel rispetto della normativa.